

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:

N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di L. \_\_\_\_\_  
N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di L. \_\_\_\_\_

Il Ragioniere

## COMUNE DI CALATABIANO

Provincia di Catania

### DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 105 DEL 19 NOV 2009

OGGETTO: Opposizione dinnanzi la Corte d'Appello di Catania, avverso la sentenza n° 257/09 emessa dal Giudice del Tribunale di Catania sez. di Giarre, su causa n° 21449/05 – Comune di Calatabiano C/Pappalardo Nunzia.

Determinazione a costituirsi in giudizio per difendere le ragioni dell'Ente e nomina legale di fiducia.  
PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO.

L'anno duemilanove, il giorno dieci del mese di novembre alle ore 13,50 e segg., nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri :

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	Carica	Presente	Assente
1 PETRALIA dr. arch. ANTONIO FILIPPO	Sindaco		X
2 FAZIO Antonino	Vice-Sindaco	X	
3 DESTRO MIGNINO Simona	Assessore	X	
4 LA LIMINA Carmelo	Assessore		X
5 SAMPERI dr. Salvatore	Assessore		X
6 SPINELLA Carmina	Assessore	X	
7 SPOTO Agatino	Assessore	X	

Non sono intervenuti i Sigg.ri: Petralia A.F. (Indro) - La Limina C. - Samperi R. Salvatore

Presiede il Sig. Sindaco Vicidolico (Fazio Antonino)

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Concetta Puglisi.

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. i), della L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12, L. R. n. 30/2000.

Con voti unanimi e favorevoli,

### DELIBERA

(X) di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:

( ) aggiunte /integrazioni:

( ) modifiche/sostituzioni:

Con separata unanime votazione, dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91;

(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. n. 109 del 19/11/2009

**Oggetto:** Opposizione dinnanzi la Corte d'Appello di Catania, avverso la sentenza n° 257/09 emessa dal Giudice del Tribunale di Catania, sez. di Giarre, su causa n° 21449/05 – Comune di Calatabiano C/Pappalardo Nunzia.

Determinazione a costituirsi in giudizio per difendere le ragioni dell'Ente e nomina legale di fiducia. - Prelevamento dal fondo di riserva ordinario.

**VISTA** la nota, introitata agli atti dell'Ente al prot. gen. n° 13964 del 03/11/2009, dell'avv. Andrea Scuderi, legale già incaricato ad opporre il decreto ingiuntivo n° 133/05 emesso dal Tribunale di Catania, sez. di Giarre a favore della ditta Pappalardo Nunzia, di Motta S. Anastasia;

**CONSIDERATO** che con tale nota l'avv. Andrea Scuderi suggerisce, dandone motivazione, l'impugnazione della sentenza n° 257/09, che definisce il giudizio di opposizione, emessa, dal Giudice del Tribunale di Catania sez. di Giarre, su causa n° 21449/05;

**ESAMINATA** la sentenza n° 257 del 17/09/2009;

**RITENUTO** da un esame degli atti, sussistente l'interesse dell'Ente a muovere appello alla sentenza in argomento, dinnanzi la Corte d'Appello di Catania;

**CONSIDERATO** che al fine di poter impegnare la superiore spesa si rende necessario impinguare il cod. 1,01,02,03 cap. 6 mediante prelevamento dell'importo di €. 1.633,03 dal fondo di riserva ordinario cod. 1,01,08,11;;

**VISTO** l'art. 15 della L. R. n. 44/91, come sostituito dalla L. R. n. 23/97;

**VISTA** la L. R. n. 23/98;

**VISTA** la circolare n. 2/99 dell'A.EE. LL.;

**VISTA** la L. R. n. 30/00;

**VISTA** la circolare n° 2/01 dell'A.EE.LL.;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento dei contratti;

**VISTO** l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

### **SI PROPONE**

per i motivi di cui in premessa, che qui s'intendono ripetuti e trascritti:

**PRELEVARE** la somma di € 1,633,30 dal cod. 1,01,08,11 fondo di riserva ordinario relativo all'incarico de quo;

**IMPINGUARE** per €. 1.633,30 il cod. 1,01,02,03 cap. 6 del bilancio di previsione 2009;

**RICONOSCERE** sussistente l'interesse dell'Amministrazione comunale a proporre appello alla sentenza n° 257/09 emessa dal Giudice del Tribunale di Catania, sez. di Giarre, su causa n° 21449/05 Comune di Calatabiano C/Pappalardo Nunzia, autorizzando il Sindaco alla proposizione dello stesso;

**CONFERIRE** incarico professionale fiduciario, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n° 165/2001, all'avv. Andrea Scuderi, con studio legale in Catania, via Vincenzo Giuffrida n° 37, per presentare, nell'interesse dell'Ente, ricorso in appello avverso la sentenza n° 257/2009 dinnanzi alla Corte d'Appello di Catania;

**DARE ATTO** che detto incarico verrà disciplinato da apposita convenzione, secondo lo schema-tipo approvato con deliberazione di Giunta Comunale, n° 06 del 25/01/2005, e sottoscritta dal legale affidatario e dal Sindaco, trattandosi di incarico conferito *intuitu personae*;

**IMPEGNARE** a titolo di acconti su spese ed onorario, la somma di € 2.000,00, onnicomprensivo, con imputazione della stessa al cod. 1. 01. 02. 03 cap. 6 del Bilancio dell'esercizio finanziario 2009;

**DARE MANDATO** al Responsabile per i successivi adempimenti di competenza;

**TRASMETTERE** copia del presente atto al professionista incaricato.

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*Ai sensi della art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L.R. n° 30/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime **PARERE:** FAVOREVOLE / ~~CONTRARIO~~ per i seguenti motivi:*

---

---

---

Calatabiano, li 05/11/2009



Il Resp.le del Servizio  
(dr. Salvatore Sparta)

---

---

---

**PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

*Ai sensi della art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L.R. n° 30/2000,*

*ATTESTA*

*Che la spesa di cui al presente atto gode di copertura finanziaria essendo integralmente imputata nella residua disponibilità del bilancio di previsione dell'anno 2006 all'intervento*

1010203/6 IMP. 1843/2009

---

Calatabiano li, 06/11/2009



Il Resp.le del Servizio Finanziario  
(rag. Penelope Rosalba)

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**Ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/1990 come recepito dalla Legge Regionale 11 dicembre 1991, n° 48 e modificato con l'art. 12 della legge 23-12-2000 n. 30:**

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 corrispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Il sottoscritto rilascia parere favorevole.

Calatabiano li, 06/11/2009

Il Responsabile dell'Area economico finanziaria  
Rag. Rosalba Pennino



**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**Ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/1990 come recepito dalla Legge Regionale 11 dicembre 1991, n° 48 e modificato con l'art. 12 della legge 23-12-2000 n. 30:**

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.



3. I soggetti di cui al comma 1 corrispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Il sottoscritto rilascia parere favorevole.

Calatabiano li, 06/11/2009

Il Responsabile dell'Area economico finanziaria  
Rag. Rosalba Pennino





Avv. Andrea Scuderi  
andreasuderi@mondolegale.it

Avv. Sergio Motta  
sergiomotta@mondolegale.it

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE  
"STUDIO LEGALE SCUDERI - MOTTA"



Amministrativo


Avv. Andrea Scuderi  
Avv. Ignazio Scuderi  
Avv. Edoardo Nigra  
Avv. Rosario Calanni  
Avv. Giuseppe Scuto  
Avv. Mario Michele Giurusso  
Avv. Elena Leone  
Avv. Gianluca Rossitto  
Avv. Giovanni Mandolfo  
Avv. Giorgia Motta  
Avv. Emiliano Luca  
Avv. Fabrizio Belli  
Avv. Maria Corsero  
Avv. Gaetano Spoto Puleo  
Avv. Gaetano Bianca  
Avv. Lilliana D'Amico  
Avv. Gregorio Panetta  
Avv. Giovanni Maria  
Avv. Sebastiano Astuto  
Avv. Valentina Magnano San Lio  
Avv. Luca Ardizzone  
Avv. Paola Recca

civile

Avv. Sergio Motta  
Avv. Gaspare Mallica  
Avv. Anna Mazzeo Rinaldi  
Avv. Giovanni Sciungola  
Avv. Gaetano Di Mauro  
Avv. Silvio Motta  
Avv. Francesco Guernacchia

lavoro

Avv. Giuseppe Barretta  
Avv. Sergio Cosentino  
Avv. Maria Turisi  
Avv. Luigi Caruso



Spett.le Comune di Calatabiano  
alla Cortese Attenzione  
dell'Ufficio Legale e del Contenzioso  
P.zza Vittorio Emanuele, 32  
95011 - Calatabiano (CT)  
RACCOMANDATA A.R.

**ANTICIPATA A MEZZO FAX 095 - 645391**

**Oggetto: Tribunale di Catania - Sezione di Giarre; Comune di Calatabiano/Pappalardo Nunzia; causa numero 21449/05 Ruolo Generale Affari Contenziosi, sentenza 17 settembre 2009 numero 257 (importo euro 210.219,97 + spese).**

Si allega la sentenza in oggetto, della quale si suggerisce l'impugnazione innanzi la Corte d'Appello di Catania.=

Appare invero tra l'altro erroneo, quell'inciso conclusivo della decisione nel quale si afferma che *".. l'annullamento da parte del Consiglio di Giustizia Amministrativa - con la sentenza 718/05 - dell'ordinanza del 22.3.2002 n. 3190 ...emessa dal Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della Protezione Civile"*, sarebbe stato comunque superato *"..dal contenuto della più volte richiamata ordinanza commissariale del 12.4.2005, non oggetto di impugnazione e pienamente efficace e valida"*. =

Orbene, rispetto ad una siffatta affermazione, va considerato come l'Ordinanza Commissariale del 12 aprile 2005 attenga alla tariffa definitiva della discarica approvata sulla base del piano finanziario predisposto dal gestore computandovi tutti gli oneri economici a suo carico, compresi quindi quelli relativi alla gestione del sito per i trent'anni successivi alla chiusura dell'impianto (cd. gestione "post-mortem"). =

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE  
"STUDIO LEGALE SCUDERI - MOTTA"



La domanda giudiziale dell'impresa Pappalardo aveva invece, ad oggetto una maggiorazione tariffaria provvisoria, suscettibile di applicazione solo sino all'approvazione della tariffa definitiva, e per di più volta a finanziare esclusivamente gli oneri economici connessi alla gestione post-mortem della discarica.=

L'Ordinanza Commissariale del 12 aprile 2005 peraltro, oltre ad avere ad oggetto una tariffa diversa da quella rivendicata in giudizio, non può essere applicata, come ha fatto il Giudice di prime cure, anche ai conferimenti in discarica effettuati da Codesta Amministrazione tra il 2001 ed il 2004, in assenza di un'espressa disposizione di legge che ne autorizzi tale applicazione retroattiva.=

L'Ordinanza medesima in ogni caso, non può imporre retroattivamente maggiori costi con riferimento al periodo 2001 - 2004, poiché l'Ente locale, per ciascun esercizio finanziario, è tenuto a stabilire la spesa necessaria per il servizio di smaltimento in discarica col bilancio di previsione, determinando coerentemente le tariffe TARSU a carico dei cittadini (garantendosi in tal modo l'equilibrio di bilancio, ai sensi dell'articolo 119 comma quarto della Costituzione).=

Restando in attesa di cortese e sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.=

Catania 3 novembre 2009

Avv. Andrea Scuderi

1 A

REPUBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione Distaccata di Giarre

252/09 Sent.  
N. 21449/05 R.G.  
N. 40342  
N. 492/09

Il Giudice dott. Carmelo Mazzeo pronuncia la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 21449/2005 R.G.A.C. e vertente tra

- **COMUNE DI CALATABIANO**, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Catania Via V. Giuffrida n.

37 presso lo studio degli Avv.ti Andrea Scuderi e Rosario

Calanni che lo rappresentano e difendono, unitamente

disgiuntamente, giusta procura in atti;

**OPPONENTE**

E

- **PAPPALARDO NUNZIA**, titolare della omonima ditta con

sede in Motta S. Anastasia, elettivamente domiciliata in Catania;

Corso delle Province n. 116, presso lo studio dell'Avv. Luciano

Ciulla, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;

**OPPOSTA**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1



Il Comune di Calatabiano conveniva in giudizio Pappalardo Nunzia chiedendo che fosse revocato o annullato il decreto ingiuntivo emesso in favore della convenuta per il pagamento di una determinata somma relativa al servizio di stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani e quota aggiuntiva destinata a far fronte agli oneri per gestione successiva alla chiusura.

Deduceva, fra l'altro, il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, atteso che le somme dovute per la gestione *post mortem* erano eventualmente dovute al Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti.

Rilevava, poi, la nullità del decreto opposto, anche perché le ordinanze ministeriali poste a base della richiesta erano state tutte annullate dal giudice amministrativo.

Parte opposta si costituiva in giudizio contestando in ogni sua parte il contenuto dell'atto di opposizione e chiedendo, quindi, il rigetto dell'opposizione.

Dopo la precisazione delle conclusioni, la causa veniva posta in decisione.

Solo parte opposta depositava la comparsa concusionale.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.

Non può condividersi l'assunto del Comune opponente



secondo cui la quota aggiuntiva non sarebbe dovuta, in quanto la stessa dovrebbe ritenersi ricompresa nella determinazione della tariffa effettuata alla luce dell'ordinanza ministeriale del 31.5.1999 n. 2983, ed in quanto la stessa sarebbe un debito del gestore nei confronti della Regione, con carenza di legittimazione attiva dell'opposta e passiva dell'opponente.

La ditta opposta ha svolto la sua attività di stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani in virtù dei decreti nn. 819/86 e 385/97, che la autorizzavano all'esercizio dell'attività fino al 31 dicembre 1999.

Dal 1° gennaio 2000, la stessa opposta ha operato in virtù dei provvedimenti d'urgenza adottati dal Prefetto di Catania ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 22/97.

Peraltro, è documentato che, con ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, il Ministro dell'Interno, all'uopo delegato, al fine di far fronte all'emergenza rifiuti nella Regione Sicilia, ha nominato il Presidente della Regione quale Commissario delegato, ed ha previsto che le autorizzazioni ex artt. 27/28 del d.lgs. 22/97 dovevano essere rilasciate a discariche a titolarità gestione pubblica e che la tariffa da applicare per il conferimento dei rifiuti doveva prevedere: a) il recupero delle spese di gestione; b) il recupero delle spese di investimento per la



realizzazione ed il funzionamento della discarica; c) le spese di risanamento ambientale e di gestione per almeno un trentennio dopo la chiusura sulla base di apposito piano finanziario

predisposto dall'ente incaricato della gestione; d) infine, che il

Commissario delegato avrebbe adeguato, su proposta dei Prefetti

la tariffa delle discariche comunque in esercizio; fissandola in via provvisoria.

A seguito di detta ordinanza, il Presidente della Regione, quale

Commissario delegato, emanava ordinanza n. 250 del 29

dicembre 2000 con cui disponeva che, a decorrere dal 1° gennaio

2001, nelle more dell'adeguamento della tariffa delle discariche, i

Comuni conferitori dovevano pagare la somma di £. 30 per ogni

kg. conferito, quale quota aggiuntiva c.d. *post mortem*.

Infine, con ordinanza commissariale del 12 aprile 2005, veniva

determinata in via definitiva la tariffa relativa alla discarica della

ditta opposta e posti a suo carico gli oneri *post mortem*.

Pertanto, soltanto dopo l'ordinanza del 29 dicembre 2000, e

con decorrenza 1° gennaio 2001, è sorto l'obbligo per i Comuni

conferitori di pagare la somma aggiuntiva per gli oneri *post*

*mortem*, che quindi non era ricompresa nella determinazione

della tariffa provvisoria anteriormente applicata.

Correttamente, dunque, la ditta opposta ha provveduto ad

adeguare la tariffa provvisoria integrando la fatturazione con la quota *post mortem* ed applicandola sulla quantità di rifiuti effettivamente conferiti nel periodo in questione e pagati soltanto nei limiti della tariffa anteriormente applicata.

Giò in quanto, sulla base dell'ordinanza commissariale del 12 aprile 2005, confermata anche dalla successiva ordinanza del 30 maggio 2006, tutti gli oneri *post mortem* restavano a suo carico.

In particolare, nell'ordinanza del 12 aprile 2005, si precisa che la discarica in contrada Tiriti (gestita dalla ditta opposta) non è stata finanziata dalla Regione e che "la quota relativa alla gestione post operativa sarà accantonata dal gestore stesso, svincolata dopo la chiusura e messa in sicurezza della discarica ed utilizzata dal gestore medesimo che ne assumerà la relativa responsabilità".

E', peraltro, sostanzialmente non contestato e, comunque, documentato che la ditta opposta abbia continuato a gestire la discarica successivamente al 31 dicembre 1999, in forza di provvedimenti d'urgenza emessi dal Prefetto di Catania; senza alcun intervento da parte della Regione o del Commissario delegato; anche per tale aspetto non può ritenersi che la quota *post mortem* costituisca un debito del gestore nei confronti della Regione.



Nessun dubbio sussiste sulla legittimità dell'affidamento del servizio alla ditta opposta, pur non essendo quella dalla stessa gestita una discarica pubblica, atteso che la giurisprudenza amministrativa ha già rilevato, sul punto, che è illegittima la citata ordinanza 31 maggio 1999 n. 2983, emessa dal Ministro dell'Interno, nella parte in cui (art. 5, comma 2) immediatamente stabilisce che le autorizzazioni previste dagli art. 27 e 28 d.l. 5 febbraio 1997, n. 22 per le discariche di rifiuti urbani sono rilasciate dai prefetti esclusivamente ad impianti a titolarità e gestione pubblica e che (art. 5, comma 4) per le finalità dell'emergenza i medesimi prefetti individuano le discariche e ne assicurano la titolarità e la gestione pubblica, in quanto sovverte il regime delle competenze al rilascio delle autorizzazioni (spettante in via ordinaria alle regioni ed agli altri enti locali) e preclude agli imprenditori privati, operanti abitualmente nel settore, di ottenere l'affidamento o il rinnovo della gestione in concessione di impianti di smaltimento dei rifiuti, con conseguente pregiudizio della libertà di iniziativa economica privata garantita dagli artt. 41 e 43 della Costituzione, ed assicurata, nel particolare settore, dalle disposizioni legislative statali, con ciò derogando anche alle prescrizioni dell'art. 21 del d.lg. n. 22 del 1997 cit. e dell'art. 22 della l. 7 agosto 1990 n. 241,

pur in assenza di espressa indicazione e trascurando del tutto la vigente normativa in materia di gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti (cfr. T.A.R. Lazio, 14/02/2001, n.1148).

Va, ancora, rilevato che la ditta opposta si è anche dotata del previsto piano finanziario per le spese di risanamento ambientale e di gestione per almeno un trentennio dopo la chiusura, così come emerge dall'ordinanza commissariale del 12.4.2005, più volte citata.

Quanto all'annullamento da parte del Consiglio di Giustizia Amministrativa - con sentenza 718/05 - dell'ordinanza del 22.3.2002 n. 3190 (limitatamente all'art. 7) emessa dal Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della Protezione Civile, si deve sottolineare che la citata sentenza risulta superata dal contenuto della più volte richiamata ordinanza commissariale del 12.4.2005, non oggetto di impugnazione e pienamente efficace e valida.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

**P.Q.M.**

il Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal Comune di Calatabiano contro Pappalardo Nunzia, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:

rigetta l'opposizione.

Condanna il Comune opponente al pagamento delle spese  
processuali in favore dell'opposta, liquidate in complessivi €  
3.500, oltre rimborso spese generali ed oltre i.v.a. e c.p.a. come  
per legge.

Giarre, 17 settembre 2009.

*[Handwritten signature]*  
Il Giudice  
Dr. G. Mazzeo

TRIBUNALE DI CATANIA  
SEZIONE DI GIARRE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

DA \_\_\_\_\_



Giarre, li 17 SET 2009  
IL CANCELLIERE

Trasmessa copia per la registrazione

17 SET 2009

all'Ufficio Registro il \_\_\_\_\_



Il Cancelliere

Registrato a Giarre il \_\_\_\_\_

al n. \_\_\_\_\_


mod \_\_\_\_\_ Esenti Euro \_\_\_\_\_

Il Cancelliere



Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

L'ASSESSORE ANZIANO



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE



La presente Deliberazione è trasmessa :

ai Capigruppo, con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

L'Addetto  
\_\_\_\_\_

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio, dal 20/11/2009 al 05/12/2009 con il n. 1727 del Registro Pubblicazioni.

Il Messo Notificatore  
\_\_\_\_\_

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 11, della L.R. n. 44/91, e ss.mm. ed ii, dal 20/11/2009 al 05/12/2009, e che, contro la stessa, non sono stati presentati reclami. li .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
\_\_\_\_\_



LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

a)  ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91.

(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li 19.11.09



IL SEGRETARIO COMUNALE  
\_\_\_\_\_

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio: \_\_\_\_\_

li \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria  
\_\_\_\_\_